

La Corte di cassazione aggiunge un altro tassello all'applicazione del decreto 231/2001

Società pubbliche come le private

Per le attività economiche c'è responsabilità amministrativa

DI DEBORA ALBERICI

Anche le società a partecipazione pubblica sono soggette alla responsabilità amministrativa sancita dalla legge 231 quando svolgono attività economica. E non basta. Lo sono pure quelle che esercitano funzioni costituzionalmente rilevanti, come quelle sanitarie o di informazione. Insomma, ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 28699 di ieri, quasi nessuna azienda a partecipazione pubblica sfugge alle sanzioni della legge 231. La notizia arriva a pochi giorni dalla sentenza n. 27735 con la quale è stato affermato che quella degli enti non è affatto una responsabilità oggettiva, né d'altronde potrebbe mai esserlo muovendosi nel campo del diritto penale, ma è piuttosto una responsabilità legata alla cattiva organizzazione dell'azienda che risponde dell'aver lasciato spazio al manager per l'attività illecita. Le precisazioni fatte ieri dalla seconda sezione penale non sono di poco conto per un terreno ancora così magmatico come quello in cui si muovono le norme della 231, nonostante sia già passato qualche anno dalla loro approvazione. In particolare secondo gli Ermellini, «sono esonerati dall'applicazione del dlgs. n. 231/01 - avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica - soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli altri enti pubblici non economici». Dunque,

il tenore testuale della norma è inequivocabile nel senso che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all'esonero dalla disciplina, «dovendo altresì concorrere la condizione che l'ente medesimo non svolga attività economica». Questa interpretazione, ricorda il Collegio, è rafforzata da una sentenza delle Sezioni unite (N. 4989 del '95) sull'effettiva natura delle società miste vista come «natura privatistica nelle società costituite ex art. 22 legge n. 142/90 per la gestione di servizi pubblici attraverso società partecipate da capitale pubblico». Ma non è ancora tutto. Nelle motivazioni è stato sollevato dalla difesa dell'azienda sanitaria messa sotto processo il fatto che le funzioni da questa svolte fossero di rilevanza costituzionale. Anche su questo fronte ha prevalso la linea dura adottata dal Collegio. La linea difensiva, ha osservato Piazza Cavour, non può essere accolta perché «la ratio dell'esenzione è quella di preservare enti rispetto ai quali le misure cautelari e le sanzioni applicabili ai sensi del dlgs. n. 231/01 sortirebbero l'effetto di sospendere funzioni indefettibili negli equilibri costituzionali, il che non accade rispetto a mere attività di impresa». In realtà non può confondersi il valore della tutela della salute con il rilievo costituzionale dell'ente o della relativa funzione, riservato esclusivamente a soggetti (almeno) menzionati nella Carta costituzionale né si può qualificare come di rilievo costituzionale la funzione di una spa, che è pur sempre quella di realizzare un utile economico.

©Riproduzione riservata

